



FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 8539/2025 DEL 07/03/2025

CLASSIFICAZIONE 009-5 - 2024/8

OGGETTO: DITTA AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO S.N.C. - TRASMISSIONE ESITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA RELATIVA ALLA ' MODIFICA A IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE PER CONVOGLIARE LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA E DI SECONDA PIOGGIA ALLA SUBIRRIGAZIONE' SITO IN LOC. MAROTTA, VIA CESANENSE 106 DEL MONDOLFO NELL' AMBITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA CONCLUSASI CON D.G.R. 1007 DEL 15/05/2001 – VALUTAZIONE PRELIMINARE ART. 6 C.9 D.LGS.152/2006 E SS.MM.

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- SU_DET_DETE_243_2025.pdf
0CDA8810E54214D2B309F41FFD4A40078D13A306C7D7FAE93CA37E65619525A4A893063436364B616867A90183D831D6C7126E0C971BB58FA303901F687085A6
- DET_DETE_243_2025.pdf.p7m
086E9113EA4088A7337E17A0583D5A19EBE37534243124A76D34D9C6E7814D275179D5FBBBDF9107E4DFE5AD3ACCDAA76A0FE696F42A8F1BA8DC8E52BEC1E47D
- 2405MG0103.pdf.p7m
E197FD620FF0A952111DD336B6965B8726E5099ED19E1201AA3307880B9DE08E5951FB84B01ED78D7258F3224D4E6F0D4717233352300A31B94079785BAFC65B

- LETTERA_PROT_2025_8539.pdf.p7m
047A056DCA3A9F8180761A388401BB2ABAB8715D50AB1F83C7BF75CB913CC7D27
1FBA6642ED4BA93A223752B7B39BC275392D8F66C5FC9DCE23F8B0F5EDCC357

PACCHIAROTTI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Classifica: 009-5
Fascicolo: 8/2024
(da citare sempre nella risposta)
Cod. Proc. 24MG01

Pesaro, firmato digitalmente il 07/03/2025

DITTA AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO S.N.C.
FRATINI@PECCONFESERCENTIPU.IT

e, p.c.

ARPAM
VIA BARSANTI N. 8
61122 PESARO (PU)
ARPAM@EMARCHE.IT

AST
VIA CECCARINI, 38
61032 FANO (PU)
AST.PESAROURBINO@EMARCHE.IT

COMUNE DI MONDOLFO
VIA GARIBALDI, 1
61037 MONDOLFO (PU)
PROTOCOLLO.COMUNE.MONDOLFO@EMARCHE.IT

ARMA DEI CARABINIERI
GRUPPO CARABINIERI FORESTALE
VIA BARSANTI, 30
61121 PESARO (PU)
FPU43281@PEC.CARABINIERI.IT

E.Q. 3.3
"RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI"
SEDE

OGGETTO: DITTA AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO S.N.C. - TRASMISSIONE ESITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA RELATIVA ALLA 'MODIFICA A IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE PER CONVOGLIARE LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA E DI SECONDA PIOGGIA ALLA SUBIRRIGAZIONE' SITO IN LOC. MAROTTA, VIA CESANENSE 106 DEL MONDOLFO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA CONCLUSASI CON D.G.R. 1007 DEL 15/05/2001 – VALUTAZIONE PRELIMINARE ART. 6 C.9 D.LGS.152/2006 E SS.MM.

Si comunica che questa Amministrazione Provinciale, relativamente all'intervento in oggetto proposto dalla ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. in data 29/03/2024 (ns. Prot. n.12667 del 02/04/2024) ha concluso il procedimento di Valutazione Preliminare in ambito VIA di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 04/03/2025 esprimendo il seguente esito "Escluso da una nuova procedura".



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRA-
SPORTO PRIVATO - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Alla Ditta e agli Enti in indirizzo, cui la presente è inviata per conoscenza, si allega copia del provvedimento dirigenziale sopra citato.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la Responsabile del procedimento l' Arch. Carmen Storoni tel. 0721/3592299 ovvero il tecnico responsabile dell'istruttoria il Geom. Andrea Ordonselli - tel. 0721/3592211);

Distinti saluti.

Allegato: Determinazione Dirigenziale n. 243 del 04/03/2025.

AO/fm

Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Determinazione n. 243 del 04/03/2025

OGGETTO: DITTA AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO S.N.C. - PROGETTO DI MODIFICA A IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE PER CONVOGLIARE LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA E DI SECONDA PIOGGIA ALLA SUBIRRIGAZIONE SITO IN LOC. MAROTTA, VIA CESANENSE 106 COMUNE DI MONDOLFO - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART. 6 C.9 D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA**

Visti:

- il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;
- la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la D.G.R. n. 36 del 22 gennaio 2024 "*Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 – revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della L.R. 11/2019*".

Vista la domanda di Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. 152/2006 ss.mm., presentata dalla ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. e acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 12667 del 02/04/2024.

Dato atto che la Regione Marche ha concluso il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.10 D.P.R. 12/04/1996 e ss.mm.ii. relativo al "*Progetto di ampliamento del Centro di Autodemolizione Fratini Mario & C. s.n.c.*" in località Marotta di Mondolfo (PU) con con

D.G.R. Marche n.1007 del 15/05/2001 stabilendo l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA con prescrizioni.

Dato atto che la Provincia di Pesaro e Urbino, con determinazione n. 1075 del 23/10/2019, ha rilasciato alla ditta autodemolizione Fratini Luigi e Francesco & c. S.n.c. il "*Rinnovo dell'autorizzazione ordinaria rilasciata con D.G.P. N.451 del 14/12/2007 ad un impianto di autodemolizione (centro di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli fuori uso) art. 208 comma 12 del d.l.vo n° 152/2006 e s.m.i. - d.l.vo n° 209/03 e s.m.i.- L.241/90 e s.m.i.*".

Visto che con nota prot. 14375 del 12/04/2024 questa Autorità Competente ha sospeso il procedimento di valutazione preliminare in attesa che il proponente avviasse e concludesse preliminarmente la procedura di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 152/06 relativa alle prescrizioni già impartite con D.G.R. 1007 del 15/05/2001.

Vista la successiva Determinazione n. 827 del 11/06/2024 con la quale questa A.C. ha concluso la procedura di Verifica di ottemperanza di cui all'art.28 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. con esito "Verifica di ottemperanza positiva senza misure correttive per le prescrizioni impartite con D.G.R. Marche n.1007 del 15/05/2001".

Visto che in data 04/12/2024 con nota prot. 47069/24 il proponente ha comunicato a questa A.C. la volontà di riattivare l'iter procedurale della Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. 152/2006 ss.mm., così come era stato indicato dalla scrivente amministrazione alla ditta con la citata nota del 12/04/2024 prot.14375.

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. n. 6889 del 26/02/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dall'istruttore tecnico Geom. Andrea Ordonelli e dalla Responsabile del Procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione Territoriale – VIA - Beni Paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, nella quale si propone di concludere la Valutazione preliminare escludendo l'attivazione di nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Considerato che, come emerge dalle risultanze dell'istruttoria (rappresentate nella relazione sopracitata) svolta nell'ambito della Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. n.152/2006, tenendo conto degli apporti degli SCA coinvolti nel procedimento, di quanto già espresso dalla Regione Marche con D.G.R. 1007 del 15/05/2001 e delle risultanze della procedura di verifica di ottemperanza conclusasi con Det. Dir. 827 del 11/06/2024, sussistono i presupposti per escludere

l'assoggettamento delle modifiche progettuali proposte a una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Preso atto:

- che il geom. Andrea Ordonselli componente dell'unità organizzativa, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che la Responsabile del procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, a cui fa capo l'Unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province*";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare:
 - l'articolo 107 concernente "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*";
 - l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell'atto, il "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*";
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante "*Funzione e responsabilità dirigenziale*";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l'articolo 36 concernente le "*Funzioni e competenze dei dirigenti*";

- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

Visto altresì l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall'Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 *“Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali”*.

Evidenziato:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto altresì che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Ritenuto di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla Relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1 Di concludere**, la procedura di Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. per il progetto di *“Modifica a impianto di autodemolizione per convogliare le acque di prima pioggia in pubblica fognatura e di seconda pioggia alla subirrigazione”* sito in loc. Marotta, Via Cesanense 106 Comune di MONDOLFO proposto dalla ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c., con l'**esclusione del progetto** da una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA per le considerazioni poste in premessa e per i contenuti condivisi nella relazione istruttoria prot. n. 6889 del 26/02/2025.

- 2 Di stabilire** che l'intervento di modifica dovrà essere realizzato in conformità alla documentazione progettuale valutata in sede procedimentale e che le condizioni ambientali di cui alla D.G.R. Marche n.1007 del 15/05/2001, riferibili alla fase di esercizio, vengano applicate durante tutto il periodo di attività, qualora applicabili.
- 3 Di precisare** che, ai sensi del punto 1 del paragrafo 2.3 "Modifiche" delle LL.GG. di cui alla DGR n.36/2024, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2 alla L.R. n.11/2019 e, più in generale, per tutte le altre varianti a progetti già autorizzati legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici per i quali il Proponente non intenda presentare istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9-bis D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, la ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. dovrà comunicare a questa Autorità Competente le proprie intenzioni descrivendo le modifiche da apportare al progetto valutato in ambito VIA.
- 4 Di comunicare** la conclusione del procedimento e **di trasmettere** la presente determinazione:
- Al Comune di MONDOLFO;
 - Alla Ditta Proponente;
 - All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
 - All'A.S.T. Pesaro Urbino - Marche;
 - Alla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Gruppo di Pesaro e Urbino;
 - Alla E.Q. 3.3 - "Rifiuti - Bonifica siti inquinati" di questo Servizio.
- 5. Di dare atto** che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente.
- 6. Di provvedere** alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
- 7. Di provvedere** alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente ai sensi dell'art.6 c.9 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.;
- 8. Di dare atto** che:

Determinazione n. 243 del 04/03/2025

- il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. "*Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali*";
- la Responsabile del procedimento è l'Arch. Carmen Storoni.

9. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.104/2010, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**OGGETTO: DITTA AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO S.N.C. -
PROGETTO DI MODIFICA A IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE PER CONVOGLIA-
RE LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA E DI SECONDA
PIOGGIA ALLA SUBIRRIGAZIONE SITO IN LOC. MAROTTA, VIA CESANENSE 106
COMUNE DI MONDOLFO - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AM-
BITO VIA AI SENSI DELL'ART. 6 C.9 D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 757 / 2025

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 03/03/2025

La Titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni
sottoscritto con firma elettronica



Pesaro, li 26/02/2025

Class. 009-5 Fasc. 8/2024
Cod. Proc. 24MG01

OGGETTO: Ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. – Relazione Istruttoria relativa al progetto di “Modifica a impianto di autodemolizione per convogliare le acque di prima pioggia in pubblica fognatura e di seconda pioggia alla subirrigazione” in loc. Marotta, Via Cesanense 106 nel Comune di MONDOLFO - Valutazione preliminare in ambito VIA ai sensi dell’art.6 c.9 D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii nell’ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con D.G.R. 1007 del 15/05/2001

1. PREMESSA

La ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c., con nota PEC del 29/03/2024, acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n.12667 del 02/04/2024, ha presentato una domanda per l’avvio del procedimento di Valutazione preliminare in ambito VIA ai sensi dell’art.6 c.9 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. relativa al progetto di “Modifica a impianto di autodemolizione per convogliare le acque di prima pioggia in pubblica fognatura e di seconda pioggia alla subirrigazione” sito in loc. Marotta, Via Cesanense 106, nel Comune di MONDOLFO che ha svolto procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusa dalla Regione Marche con D.G.R. 1007 del 15/05/2001.

Questo ufficio ha dapprima sospeso il procedimento (comunicazione prot. 14375 del 12/04/2024) chiedendo al proponente di svolgere preliminarmente una procedura di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 152/06 relativa alle prescrizioni impartite con D.G.R. 1007 del 15/05/2001 e successivamente di riattivare la presente procedura tramite comunicazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 827 del 11/06/2024 è stata conclusa la suddetta procedura di Verifica di Ottemperanza con esito: “verifica di ottemperanza positiva senza misure correttive per le prescrizioni impartite con D.G.R. Marche n.1007 del 15/05/2001” ed in data 04/12/2024 con nota prot. 47069 del 05/12/2024 la ditta ha chiesto a questa A.C. di procedere con l’iter di che trattasti.

Verificato che il progetto presentato, per le caratteristiche dichiarate, rientra tra quelli previsti nell’ art.6 c.9 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. è stato avviato il procedimento in data 09/12/2024 con comunicazione prot. 47555 del 09/12/2024.

La documentazione tecnico amministrativa prodotta in fase d’istanza è la seguente:

- 1 Modello E - Richiesta di valutazione preliminare;
- 2 Modello E1 - Lista di controllo per la valutazione preliminare;
- 3 Modello E2 – Titolo ad Intervenire;
- 4 Modello E3 – Elenco documentazione allegata;
- 5 Modello H – Consenso al trattamento dei dati personali;
- 6 Elaborati tecnici:
 - a. Relazione Idrogeologica;



- b. Progetto modifica scarico acque;
- c. Stralcio mappa PRG Mondolfo;
- d. Stralcio mappa Piano Assetto Idrogeologico;
- e. Stralcio mappa Parchi e riserve naturali;
- f. Stralcio mappa Zone umide di importanza internazionale

La comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata alla Ditta ed ai seguenti Enti:

- ARPAM, chiedendo l'espressione di un contributo tecnico-scientifico;
- AST, chiedendo l'espressione di un contributo tecnico-scientifico;
- Comune di Mondolfo, per conoscenza;
- E.Q. 3.3 "Rifiuti e bonifica siti inquinati" di questo Ente, per opportuna conoscenza;

chiedendo l'espressione di un contributo tecnico-scientifico tenuto conto che la DGR n.36/2024, inerente l'approvazione delle Linee Guida per i procedimenti di cui alla L.R. n.11/2019, prevede al punto 1 del paragrafo 4 - Supporto tecnico, quanto segue: "... Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione delle procedure previste dagli articoli 6, commi 9 e 9-bis, e 20 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché per le attività funzionali alla verifica di ottemperanza, le Autorità Competenti possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM e degli enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 22, comma 1, della L.R. n. 19/2022" ..

Questa E.Q. 3.2 ha constatato l'assolvimento delle marche da bollo afferenti all'istanza (rif. Prot. n. 12667/2024) e all'atto di conclusione del procedimento (rif. Prot. n.3294/2025).

La presente relazione istruttoria è stata redatta rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

2. DESCRIZIONE TECNICA

L'attività della ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. è situata in Via Cesanense n.106, nel Comune di Mondolfo, in località Marotta. L'area autorizzata all'attività di autodemolizione si estende per un totale di 17.420 mq e risulta accessibile anche da parte di automezzi pesanti in quanto servita da strada urbana (via Cesanense).

Come si evince dagli elaborati consegnati l'area in oggetto è ubicata nel comune di Mondolfo al Foglio n° 18, Mappali 1, 2, 4, 111, 112, 117, 120, 137, ricade in parte in "Zone produttive artigianali e industriali di completamento D2" ed in parte in "Zone agricole di incentivazione delle culture arboree E2" (in cui non viene svolta attività) del PRG vigente adeguato al PPAR e non è sottoposta a vincoli di tutela, fuorché nella zona immediatamente adiacente all'autostrada nella quale insiste una fascia di rispetto, nella quale non viene svolta alcuna attività.



Il progetto in istruttoria è stato presentato poiché la Ditta intende apportare alcune modifiche al sistema di smaltimento delle acque meteoriche e più specificatamente per modificare il corpo recettore finale delle acque meteoriche. Infatti il progetto valutato a suo tempo prevedeva di scaricare tali acque nel Fiume Cesano diversamente con il presente progetto, la ditta intende variare lo scarico convogliando le acque nella pubblica fognatura, specificando che tale modifica si rende necessaria vista:

- l'indisponibilità dei terreni, di proprietà altrui, in cui era prevista la realizzazione della tubazione interrata, fino allo scarico nel Fiume Cesano;
- il diniego della Società Autostrade spa al convogliamento delle acque di prima pioggia nel canale di scolo autostradale;
- il diniego alla realizzazione di condotta parallela all'autostrada a causa della presenza della fascia di rispetto autostradale.

Il proponente specifica che non ci saranno variazioni dell'attuale layout aziendale, né variazioni all'estensione delle aree pavimentate, né variazioni al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, prevedendo di:

1. convogliare alla pubblica fognatura solamente le acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di trattamento;
2. convogliare le acque di seconda pioggia in subirrigazione;
3. convogliare le acque meteoriche di dilavamento non contaminate oggetto di raccolta sempre in subirrigazione;
4. rendere inattive le vecchie condotte recapitanti al fossato che raccoglie le acque provenienti dalla sede autostradale.

3. PARERI DEGLI ENTI

Il progetto di modifica di cui all'oggetto ha ottenuto il contributo da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 206 del 07/01/2025 ha espresso quanto segue:

"...omissis... A seguito dello studio della documentazione tecnica pervenuta (lista di controllo), non si hanno osservazioni da formulare per il progetto in oggetto. ...omissis..."

Non sono pervenuti contributi da altri Enti

4. VALUTAZIONE TECNICA

Il progetto in esame prefigura la parziale modifica di un intervento già sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con D.G.R. 1007 del 15/05/2001.

Il progetto avanzato dalla ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. riguarda la *"Modifica a impianto di autodemolizione per convogliare le acque di prima pioggia in pubblica fognatura e di seconda pioggia alla subirrigazione"*.



La Ditta, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha richiesto l'avvio della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm. supportando la richiesta con l'elaborazione di una specifica lista di controllo basata sul modello di reso disponibile dal Ministero dell'Ambiente sul proprio sito.

Negli elaborati presentati dalla Ditta, e in particolare nella lista di controllo, si afferma che le modifiche da apportare consistono nella variazione della destinazione finale delle acque meteoriche in uscita dall'impianto di trattamento.

Attualmente la ditta è autorizzata a scaricare le acque meteoriche, dopo trattamento della prima pioggia, nel Fiume Cesano, con il presente progetto di variante intende modificare lo scarico convogliando le acque nella pubblica fognatura. Tale modifica scaturisce dall'impossibilità tecnica, descritta nei precedenti capitoli, di scaricare le acque nel Fiume Cesano.

Nella lista di controllo il proponente valuta l'impatto su alcune matrici ambientali, si riportano di seguito tali descrizioni/valutazioni:

Matrice Acque

Il progetto consiste nella variazione del corpo ricettore dello scarico: si precisa che l'azienda è attualmente autorizzata a scaricare le acque meteoriche dopo trattamento della prima pioggia, nel Fiume Cesano. Nulla si intende variare nel lay-out aziendale, nell'estensione delle aree pavimentate, nel sistema di trattamento delle acque meteoriche.

Le acque di prima pioggia saranno scaricate, in uscita dall'impianto di trattamento, nella fognatura comunale.

Le acque meteoriche di seconda pioggia, in uscita dall'impianto saranno scaricate mediante subirrigazione all'interno della proprietà della ditta stessa.

Le Acque Meteoriche di Dilavamento Non Contaminate che vengono raccolte mediante apposito sistema di canalette e tubazioni saranno scaricate mediante subirrigazione all'interno della proprietà della ditta stessa mentre una parte delle stesse non è oggetto di raccolta (dall'elaborato grafico allegato è possibile visualizzare tale gestione).

Verranno pertanto modificate le condotte delle acque meteoriche al fine di:

- 1. Convogliare alla pubblica fognatura solamente le acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di trattamento*
- 2. Convogliare le acque di seconda pioggia alla subirrigazione*
- 3. Convogliare le Acque Meteoriche di Dilavamento Non Contaminate oggetto di raccolta a subirrigazione*
- 4. Rendere inattive le vecchie condotte recapitanti al fossato che raccoglie le acque provenienti dalla sede autostradale*



Preme evidenziare che l'impianto di trattamento delle acque si trova ad una quota inferiore rispetto alla pubblica fognatura in cui dovranno recapitare le acque pertanto verrà realizzato un sistema di sollevamento utilizzando una pompa.

Matrice Aria

Il possibile impatto sulla matrice aria, sia quello derivante dalle attività in fase di cantiere sia quello derivante in fase di esercizio è da considerarsi pressoché nullo, vista la breve durata della fase di cantiere e la tipologia di progetto.

Matrice Rifiuti/ Suolo

Durante la fase di cantiere si produrranno movimentazioni di materiale di scavo per la posa di nuove canalette e tubazioni di scarico. Tali materiali verranno poi risistemati in loco senza produzione di rifiuti. Anche durante la fase di esercizio non si prevede la produzione di rifiuti e per quanto riguarda le acque che verranno convogliate alla subirrigazione sono stati valutati gli aspetti idrogeologici caratteristici del sottosuolo dell'area e la permeabilità dei terreni al fine di verificare la fattibilità del progetto. Vedere allegato 5 "Relazione Idrogeologica".

Visti gli elaborati e il parere espresso da ARPAM risulta condivisibile quanto affermato dalla Ditta relativamente a finalità e a prestazioni ambientali pertanto si può ritenere che l'adeguamento tecnico in esame non comporti modifiche sostanziali al progetto valutato in sede di Verifica di assoggettabilità a VIA licenziato dalla Regione Marche con D.G.R. 1007 del 15/05/2001.

5. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e al contributo di ARPAM, tenuto conto di quanto già espresso dalla Regione Marche con D.G.R. 1007 del 15/05/2001 e della procedura di ottemperanza già svolta conclusasi con Det. Dir. 827 del 11/06/2024, si ritiene che, per il progetto di "Modifica a impianto di autodemolizione per convogliare le acque di prima pioggia in pubblica fognatura e di seconda pioggia alla subirrigazione" sito in loc. Marotta, Via Cesanense 106 nel Comune di MONDOLFO, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sia possibile escludere potenziali impatti ambientali significativi e negativi pertanto si propone di **non assoggettare** le modifiche ad una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Si propone infine di stabilire che le prescrizioni relative alla fase di esercizio stabilite con D.G.R. 1007 del 15/05/2001 vengano ottemperate per l'intero periodo di attività rimanendo in capo a questa Autorità Competente la facoltà di disporre d'ufficio una verifica di ottemperanza così come previsto dal paragrafo 9.2 della DGR n.36/2024 (Linee Guida relativa ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n.11/2019).



Si evidenzia infine che il referente della istruttoria tecnica il Geom. Ordonselli Andrea, assieme al il Responsabile del Procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 l'Arch. Storoni Carmen, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

Il Referente dell'istruttoria tecnica
(Geom. Andrea Ordonselli)
*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)*

La Responsabile del procedimento e Titolare della
E.Q. Pianificazione Territoriale – V.I.A. – Beni
Paesistico – Ambientali
(Arch. Carmen Storoni)
*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)*



Provincia
di Pesaro e Urbino

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinate N. 243 DEL 04/03/2025

OGGETTO: DITTA AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO S.N.C. -
PROGETTO DI MODIFICA A IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE PER CONVOGLIARE LE
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA E DI SECONDA PIOGGIA ALLA
SUBIRRIGAZIONE SITO IN LOC. MAROTTA, VIA CESANENSE 106 COMUNE DI
MONDOLFO - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI
DELL'ART. 6 C.9 D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 04/03/2025

L'Addetto alla Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale



Determinazione n. 243 del 04/03/2025

OGGETTO: DITTA AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO S.N.C. - PROGETTO DI MODIFICA A IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE PER CONVOGLIARE LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA E DI SECONDA PIOGGIA ALLA SUBIRRIGAZIONE SITO IN LOC. MAROTTA, VIA CESANENSE 106 COMUNE DI MONDOLFO - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART. 6 C.9 D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA**

Visti:

- il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;
- la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la D.G.R. n. 36 del 22 gennaio 2024 "*Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 – revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della L.R. 11/2019*".

Vista la domanda di Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. 152/2006 ss.mm., presentata dalla ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. e acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 12667 del 02/04/2024.

Dato atto che la Regione Marche ha concluso il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.10 D.P.R. 12/04/1996 e ss.mm.ii. relativo al "*Progetto di ampliamento del Centro di Autodemolizione Fratini Mario & C. s.n.c.*" in località Marotta di Mondolfo (PU) con con

D.G.R. Marche n.1007 del 15/05/2001 stabilendo l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA con prescrizioni.

Dato atto che la Provincia di Pesaro e Urbino, con determinazione n. 1075 del 23/10/2019, ha rilasciato alla ditta autodemolizione Fratini Luigi e Francesco & c. S.n.c. il "*Rinnovo dell'autorizzazione ordinaria rilasciata con D.G.P. N.451 del 14/12/2007 ad un impianto di autodemolizione (centro di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli fuori uso) art. 208 comma 12 del d.l.vo n° 152/2006 e s.m.i. - d.l.vo n° 209/03 e s.m.i.- L.241/90 e s.m.i.*".

Visto che con nota prot. 14375 del 12/04/2024 questa Autorità Competente ha sospeso il procedimento di valutazione preliminare in attesa che il proponente avviasse e concludesse preliminarmente la procedura di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 152/06 relativa alle prescrizioni già impartite con D.G.R. 1007 del 15/05/2001.

Vista la successiva Determinazione n. 827 del 11/06/2024 con la quale questa A.C. ha concluso la procedura di Verifica di ottemperanza di cui all'art.28 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. con esito "Verifica di ottemperanza positiva senza misure correttive per le prescrizioni impartite con D.G.R. Marche n.1007 del 15/05/2001".

Visto che in data 04/12/2024 con nota prot. 47069/24 il proponente ha comunicato a questa A.C. la volontà di riattivare l'iter procedurale della Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. 152/2006 ss.mm., così come era stato indicato dalla scrivente amministrazione alla ditta con la citata nota del 12/04/2024 prot.14375.

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. n. 6889 del 26/02/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dall'istruttore tecnico Geom. Andrea Ordonselli e dalla Responsabile del Procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione Territoriale – VIA - Beni Paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, nella quale si propone di concludere la Valutazione preliminare escludendo l'attivazione di nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Considerato che, come emerge dalle risultanze dell'istruttoria (rappresentate nella relazione sopracitata) svolta nell'ambito della Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. n.152/2006, tenendo conto degli apporti degli SCA coinvolti nel procedimento, di quanto già espresso dalla Regione Marche con D.G.R. 1007 del 15/05/2001 e delle risultanze della procedura di verifica di ottemperanza conclusasi con Det. Dir. 827 del 11/06/2024, sussistono i presupposti per escludere

l'assoggettamento delle modifiche progettuali proposte a una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Preso atto:

- che il geom. Andrea Ordonselli componente dell'unità organizzativa, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che la Responsabile del procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, a cui fa capo l'Unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province*";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare:
 - l'articolo 107 concernente "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*";
 - l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell'atto, il "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*";
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante "*Funzione e responsabilità dirigenziale*";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l'articolo 36 concernente le "*Funzioni e competenze dei dirigenti*";

Determinazione n. 243 del 04/03/2025

- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

Visto altresì l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall'Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 *“Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali”*.

Evidenziato:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto altresì che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Ritenuto di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla Relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1 Di concludere**, la procedura di Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. per il progetto di *“Modifica a impianto di autodemolizione per convogliare le acque di prima pioggia in pubblica fognatura e di seconda pioggia alla subirrigazione”* sito in loc. Marotta, Via Cesanense 106 Comune di MONDOLFO proposto dalla ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c., con l'**esclusione del progetto** da una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA per le considerazioni poste in premessa e per i contenuti condivisi nella relazione istruttoria prot. n. 6889 del 26/02/2025.

- 2 **Di stabilire** che l'intervento di modifica dovrà essere realizzato in conformità alla documentazione progettuale valutata in sede procedimentale e che le condizioni ambientali di cui alla D.G.R. Marche n.1007 del 15/05/2001, riferibili alla fase di esercizio, vengano applicate durante tutto il periodo di attività, qualora applicabili.
- 3 **Di precisare** che, ai sensi del punto 1 del paragrafo 2.3 "Modifiche" delle LL.GG. di cui alla DGR n.36/2024, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2 alla L.R. n.11/2019 e, più in generale, per tutte le altre varianti a progetti già autorizzati legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici per i quali il Proponente non intenda presentare istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9-bis D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, la ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. dovrà comunicare a questa Autorità Competente le proprie intenzioni descrivendo le modifiche da apportare al progetto valutato in ambito VIA.
- 4 **Di comunicare** la conclusione del procedimento e **di trasmettere** la presente determinazione:
 - Al Comune di MONDOLFO;
 - Alla Ditta Proponente;
 - All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
 - All'A.S.T. Pesaro Urbino - Marche;
 - Alla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Gruppo di Pesaro e Urbino;
 - Alla E.Q. 3.3 - "Rifiuti - Bonifica siti inquinati" di questo Servizio.
5. **Di dare atto** che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente.
6. **Di provvedere** alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
7. **Di provvedere** alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente ai sensi dell'art.6 c.9 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.;
8. **Di dare atto** che:

Determinazione n. 243 del 04/03/2025

- il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. "*Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali*";
- la Responsabile del procedimento è l'Arch. Carmen Storoni.

9. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.104/2010, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO S.N.C. - PROGETTO DI MODIFICA A IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE PER CONVOGLIARE LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA E DI SECONDA PIOGGIA ALLA SUBIRRIGAZIONE SITO IN LOC. MAROTTA, VIA CESANENSE 106 COMUNE DI MONDOLFO - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART. 6 C.9 D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 757 / 2025

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 03/03/2025

La Titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni
sottoscritto con firma elettronica



Pesaro, lì 26/02/2025

Class. 009-5 Fasc. 8/2024
Cod. Proc. 24MG01

OGGETTO: Ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. – Relazione Istruttoria relativa al progetto di “Modifica a impianto di autodemolizione per convogliare le acque di prima pioggia in pubblica fognatura e di seconda pioggia alla subirrigazione” in loc. Marotta, Via Cesanense 106 nel Comune di MONDOLFO - Valutazione preliminare in ambito VIA ai sensi dell’art.6 c.9 D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii nell’ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con D.G.R. 1007 del 15/05/2001

1. PREMESSA

La ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c., con nota PEC del 29/03/2024, acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n.12667 del 02/04/2024, ha presentato una domanda per l’avvio del procedimento di Valutazione preliminare in ambito VIA ai sensi dell’art.6 c.9 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. relativa al progetto di “Modifica a impianto di autodemolizione per convogliare le acque di prima pioggia in pubblica fognatura e di seconda pioggia alla subirrigazione” sito in loc. Marotta, Via Cesanense 106, nel Comune di MONDOLFO che ha svolto procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusa dalla Regione Marche con D.G.R. 1007 del 15/05/2001.

Questo ufficio ha dapprima sospeso il procedimento (comunicazione prot. 14375 del 12/04/2024) chiedendo al proponente di svolgere preliminarmente una procedura di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 152/06 relativa alle prescrizioni impartite con D.G.R. 1007 del 15/05/2001 e successivamente di riattivare la presente procedura tramite comunicazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 827 del 11/06/2024 è stata conclusa la suddetta procedura di Verifica di Ottemperanza con esito: “verifica di ottemperanza positiva senza misure correttive per le prescrizioni impartite con D.G.R. Marche n.1007 del 15/05/2001” ed in data 04/12/2024 con nota prot. 47069 del 05/12/2024 la ditta ha chiesto a questa A.C. di procedere con l’iter di che trattasti.

Verificato che il progetto presentato, per le caratteristiche dichiarate, rientra tra quelli previsti nell’ art.6 c.9 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. è stato avviato il procedimento in data 09/12/2024 con comunicazione prot. 47555 del 09/12/2024.

La documentazione tecnico amministrativa prodotta in fase d’istanza è la seguente:

- 1 Modello E - Richiesta di valutazione preliminare;
- 2 Modello E1 - Lista di controllo per la valutazione preliminare;
- 3 Modello E2 – Titolo ad Intervenire;
- 4 Modello E3 – Elenco documentazione allegata;
- 5 Modello H – Consenso al trattamento dei dati personali;
- 6 Elaborati tecnici:
 - a. Relazione Idrogeologica;



- b. Progetto modifica scarico acque;
- c. Stralcio mappa PRG Mondolfo;
- d. Stralcio mappa Piano Assetto Idrogeologico;
- e. Stralcio mappa Parchi e riserve naturali;
- f. Stralcio mappa Zone umide di importanza internazionale

La comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata alla Ditta ed ai seguenti Enti:

- ARPAM, chiedendo l'espressione di un contributo tecnico-scientifico;
- AST, chiedendo l'espressione di un contributo tecnico-scientifico;
- Comune di Mondolfo, per conoscenza;
- E.Q. 3.3 "Rifiuti e bonifica siti inquinati" di questo Ente, per opportuna conoscenza;

chiedendo l'espressione di un contributo tecnico-scientifico tenuto conto che la DGR n.36/2024, inerente l'approvazione delle Linee Guida per i procedimenti di cui alla L.R. n.11/2019, prevede al punto 1 del paragrafo 4 - Supporto tecnico, quanto segue: "... *Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione delle procedure previste dagli articoli 6, commi 9 e 9-bis, e 20 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché per le attività funzionali alla verifica di ottemperanza, le Autorità Competenti possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM e degli enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 22, comma 1, della L.R. n. 19/2022*".

Questa E.Q. 3.2 ha constatato l'assolvimento delle marche da bollo afferenti all'istanza (rif. Prot. n. 12667/2024) e all'atto di conclusione del procedimento (rif. Prot. n.3294/2025).

La presente relazione istruttoria è stata redatta rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

2. DESCRIZIONE TECNICA

L'attività della ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. è situata in Via Cesanense n.106, nel Comune di Mondolfo, in località Marotta. L'area autorizzata all'attività di autodemolizione si estende per un totale di 17.420 mq e risulta accessibile anche da parte di automezzi pesanti in quanto servita da strada urbana (via Cesanense).

Come si evince dagli elaborati consegnati l'area in oggetto è ubicata nel comune di Mondolfo al Foglio n° 18, Mappali 1, 2, 4, 111, 112, 117, 120, 137, ricade in parte in "Zone produttive artigianali e industriali di completamento D2" ed in parte in "Zone agricole di incentivazione delle culture arboree E2" (in cui non viene svolta attività) del PRG vigente adeguato al PPAR e non è sottoposta a vincoli di tutela, fuorché nella zona immediatamente adiacente all'autostrada nella quale insiste una fascia di rispetto, nella quale non viene svolta alcuna attività.



Il progetto in istruttoria è stato presentato poiché la Ditta intende apportare alcune modifiche al sistema di smaltimento delle acque meteoriche e più specificatamente per modificare il corpo recettore finale delle acque meteoriche. Infatti il progetto valutato a suo tempo prevedeva di scaricare tali acque nel Fiume Cesano diversamente con il presente progetto, la ditta intende variare lo scarico convogliando le acque nella pubblica fognatura, specificando che tale modifica si rende necessaria vista:

- l'indisponibilità dei terreni, di proprietà altrui, in cui era prevista la realizzazione della tubazione interrata, fino allo scarico nel Fiume Cesano;
- il diniego della Società Autostrade spa al convogliamento delle acque di prima pioggia nel canale di scolo autostradale;
- il diniego alla realizzazione di condotta parallela all'autostrada a causa della presenza della fascia di rispetto autostradale.

Il proponente specifica che non ci saranno variazioni dell'attuale layout aziendale, né variazioni all'estensione delle aree pavimentate, né variazioni al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, prevedendo di:

1. convogliare alla pubblica fognatura solamente le acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di trattamento;
2. convogliare le acque di seconda pioggia in subirrigazione;
3. convogliare le acque meteoriche di dilavamento non contaminate oggetto di raccolta sempre in subirrigazione;
4. rendere inattive le vecchie condotte recapitanti al fossato che raccoglie le acque provenienti dalla sede autostradale.

3. PARERI DEGLI ENTI

Il progetto di modifica di cui all'oggetto ha ottenuto il contributo da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 206 del 07/01/2025 ha espresso quanto segue:

"...omissis... A seguito dello studio della documentazione tecnica pervenuta (lista di controllo), non si hanno osservazioni da formulare per il progetto in oggetto. ...omissis..."

Non sono pervenuti contributi da altri Enti

4. VALUTAZIONE TECNICA

Il progetto in esame prefigura la parziale modifica di un intervento già sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con D.G.R. 1007 del 15/05/2001.

Il progetto avanzato dalla ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. riguarda la *"Modifica a impianto di autodemolizione per convogliare le acque di prima pioggia in pubblica fognatura e di seconda pioggia alla subirrigazione"*.



La Ditta, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha richiesto l'avvio della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm. supportando la richiesta con l'elaborazione di una specifica lista di controllo basata sul modello di reso disponibile dal Ministero dell'Ambiente sul proprio sito.

Negli elaborati presentati dalla Ditta, e in particolare nella lista di controllo, si afferma che le modifiche da apportare consistono nella variazione della destinazione finale delle acque meteoriche in uscita dall'impianto di trattamento.

Attualmente la ditta è autorizzata a scaricare le acque meteoriche, dopo trattamento della prima pioggia, nel Fiume Cesano, con il presente progetto di variante intende modificare lo scarico convogliando le acque nella pubblica fognatura. Tale modifica scaturisce dall'impossibilità tecnica, descritta nei precedenti capitoli, di scaricare le acque nel Fiume Cesano.

Nella lista di controllo il proponente valuta l'impatto su alcune matrici ambientali, si riportano di seguito tali descrizioni/valutazioni:

Matrice Acque

Il progetto consiste nella variazione del corpo ricettore dello scarico: si precisa che l'azienda è attualmente autorizzata a scaricare le acque meteoriche dopo trattamento della prima pioggia, nel Fiume Cesano. Nulla si intende variare nel lay-out aziendale, nell'estensione delle aree pavimentate, nel sistema di trattamento delle acque meteoriche.

Le acque di prima pioggia saranno scaricate, in uscita dall'impianto di trattamento, nella fognatura comunale.

Le acque meteoriche di seconda pioggia, in uscita dall'impianto saranno scaricate mediante subirrigazione all'interno della proprietà della ditta stessa.

Le Acque Meteoriche di Dilavamento Non Contaminate che vengono raccolte mediante apposito sistema di canalette e tubazioni saranno scaricate mediante subirrigazione all'interno della proprietà della ditta stessa mentre una parte delle stesse non è oggetto di raccolta (dall'elaborato grafico allegato è possibile visualizzare tale gestione).

Verranno pertanto modificate le condotte delle acque meteoriche al fine di:

- 1. Convogliare alla pubblica fognatura solamente le acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di trattamento*
- 2. Convogliare le acque di seconda pioggia alla subirrigazione*
- 3. Convogliare le Acque Meteoriche di Dilavamento Non Contaminate oggetto di raccolta a subirrigazione*
- 4. Rendere inattive le vecchie condotte recapitanti al fossato che raccoglie le acque provenienti dalla sede autostradale*



Preme evidenziare che l'impianto di trattamento delle acque si trova ad una quota inferiore rispetto alla pubblica fognatura in cui dovranno recapitare le acque pertanto verrà realizzato un sistema di sollevamento utilizzando una pompa.

Matrice Aria

Il possibile impatto sulla matrice aria, sia quello derivante dalle attività in fase di cantiere sia quello derivante in fase di esercizio è da considerarsi pressoché nullo, vista la breve durata della fase di cantiere e la tipologia di progetto.

Matrice Rifiuti/ Suolo

Durante la fase di cantiere si produrranno movimentazioni di materiale di scavo per la posa di nuove canalette e tubazioni di scarico. Tali materiali verranno poi risistemati in loco senza produzione di rifiuti. Anche durante la fase di esercizio non si prevede la produzione di rifiuti e per quanto riguarda le acque che verranno convogliate alla subirrigazione sono stati valutati gli aspetti idrogeologici caratteristici del sottosuolo dell'area e la permeabilità dei terreni al fine di verificare la fattibilità del progetto. Vedere allegato 5 "Relazione Idrogeologica".

Visti gli elaborati e il parere espresso da ARPAM risulta condivisibile quanto affermato dalla Ditta relativamente a finalità e a prestazioni ambientali pertanto si può ritenere che l'adeguamento tecnico in esame non comporti modifiche sostanziali al progetto valutato in sede di Verifica di assoggettabilità a VIA licenziato dalla Regione Marche con D.G.R. 1007 del 15/05/2001.

5. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e al contributo di ARPAM, tenuto conto di quanto già espresso dalla Regione Marche con D.G.R. 1007 del 15/05/2001 e della procedura di ottemperanza già svolta conclusasi con Det. Dir. 827 del 11/06/2024, si ritiene che, per il progetto di "Modifica a impianto di autodemolizione per convogliare le acque di prima pioggia in pubblica fognatura e di seconda pioggia alla subirrigazione" sito in loc. Marotta, Via Cesanense 106 nel Comune di MONDOLFO, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sia possibile escludere potenziali impatti ambientali significativi e negativi pertanto si propone di **non assoggettare** le modifiche ad una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Si propone infine di stabilire che le prescrizioni relative alla fase di esercizio stabilite con D.G.R. 1007 del 15/05/2001 vengano ottemperate per l'intero periodo di attività rimanendo in capo a questa Autorità Competente la facoltà di disporre d'ufficio una verifica di ottemperanza così come previsto dal paragrafo 9.2 della DGR n.36/2024 (Linee Guida relativa ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n.11/2019).



Si evidenzia infine che il referente della istruttoria tecnica il Geom. Ordonselli Andrea, assieme al il Responsabile del Procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 l'Arch. Storoni Carmen, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

Il Referente dell'istruttoria tecnica
(Geom. Andrea Ordonselli)
*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)*

La Responsabile del procedimento e Titolare della
E.Q. Pianificazione Territoriale – V.I.A. – Beni
Paesistico – Ambientali
(Arch. Carmen Storoni)
*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)*